

## **TI\_GERICHTE 32.2021.71 vom 20. April 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2021.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.71)

FR: TI\_GERICHTE 32.2021.71 du 20 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 32.2021.71 del 20 aprile 2021

### **Regeste**

A ragione UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita, in mancanza di un grado di invalidità pensionabile

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

novembre 2016 (doc. 121) (cfr. richiesta di perizia di decorso formulata in data 6 settembre 2018 dal dr. \_\_\_\_\_ del SMR, doc. 173). Da notare, inoltre, che nel referto pluridisciplinare del 18 giugno 2020, il dr. \_\_\_\_\_, consulente neurologo del \_\_\_\_\_, ha preso espressamente posizione riguardo alle valutazioni del dr. \_\_\_\_\_ (cfr. pag. 950 e pag. 959 incarto AI). Di conseguenza, le critiche riproposte in sede ricorsuale e fondate nuovamente sul medesimo referto del dr. \_\_\_\_\_ del 14 gennaio 2019, già analizzato dai periti, non appaiono atte a modificare le conclusioni peritali del \_\_\_\_\_. Parimenti influenti sugli esiti peritali le obiezioni sollevate dall'avv. \_\_\_\_\_ nel ricorso, le quali ripropongono le medesime contestazioni già esposte in fase di audizione, sulle quali gli specialisti del \_\_\_\_\_ si sono confrontati tramite le analisi esposte nel complemento peritale del 16 aprile 2021 (cfr. doc. 236). Come illustrato in precedenza - riportando per esteso le motivazioni addotte nel complemento del 16 aprile 2021 (cfr. consid. 2.3.) - i consulenti in reumatologia, neurologia, urologia, pneumologia e psichiatria del \_\_\_\_\_ hanno potuto prendere conoscenza delle varie critiche con le quali la patrocinatrice dell'assicurata ha rivendicato la presenza di una abilità lavorativa dell'insorgente al massimo nella misura di due-tre ore al giorno nell'attuale professione, considerandole non atte a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. 236). Il TCA reputa, quindi, le valutazioni pluridisciplinari degli specialisti del \_\_\_\_\_ con il relativo complemento convincenti, esaustive e pertanto condivisibili. Del resto, come ricordato, l'insorgente si è limitata a contestare la decisione impugnata presentando nuovamente le medesime obiezioni già sollevate in sede di audizione e sulle quali i periti del \_\_\_\_\_ si sono già esaurientemente espressi mediante il complemento peritale del 16 aprile 2021. Inoltre, il fatto che l'insorgente indichi di poter lavorare solo due-tre ore al giorno nella propria attività indipendente non si trova in contraddizione con la valutazione peritale di una capacità lavorativa dell'80% in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali. Quanto, poi, alla critica ricorsuale secondo la quale "si ha l'impressione che le limitazioni e i dolori di cui la signora Casati è portatrice siano stati minimizzati o non convenientemente soppesati" (cfr. doc. I), va comunque rilevato che, come ricordato sopra, le patologie somatiche dell'interessata sono state compiutamente vagliate sia dal profilo neurologico, che da quello reumatologico e pneumologico, e che i singoli consulti, ivi compresi anche quello psichiatrico e urologico, sono poi confluiti in un apprezzamento medico globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque, non può essere

rimproverato alcunché ai periti del \_\_\_\_\_. Infine, la rappresentante dell'assicurata ha evidenziato come quest'ultima sia impossibilitata a svolgere attività amministrative legate all'albergo, escluse in quanto pesanti per il braccio, ritenendo esigibile unicamente la continuazione dell'attività indipendente, che non può essere costretta a cambiare (cfr. doc. I e doc. VI). Ora, al di là dell'esigibilità o meno delle attività amministrative legate all'ambito alberghiero - questione che può rimanere aperta - resta il fatto che l'amministrazione ha considerato l'interessata ancora abile al lavoro nella misura del 70% nella sua attività indipendente e dell'80% in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali. Di conseguenza, come rettamente indicato dall'amministrazione, considerato come il concetto di invalidità sia di tipo economico e che all'interessata incombe l'obbligo di ridurre il danno, è a giusta ragione che l'Ufficio AI ha tenuto conto dell'incapacità lavorativa (del 20%) presente nell'esercizio di attività adeguate, presenti sul mercato equilibrato del lavoro, anziché di quella, maggiore, da ella subita nell'attuale professione indipendente. Alla luce di queste considerazioni, questo Tribunale non può quindi concordare con la richiesta di volere considerare esigibile unicamente l'abituale professione indipendente, visto che "la ricorrente ha il desiderio di continuare a svolgere questa professione, nella quale non solo si realizza, ma le permette di avere quella indipendenza che le è necessaria alla luce delle plurime affezioni di cui è portatrice e che è anche esigibile, secondo quanto valutato dai periti \_\_\_\_\_" (cfr. doc. I pag. 8). Questo Tribunale rileva, inoltre, che il Tribunale federale ha già più volte stabilito che da una persona assicurata che fino a quel momento ha svolto un'attività indipendente può essere preteso un cambiamento professionale verso un'attività lucrativa dipendente (cfr. STF 9C\_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR 10/2018 IV nr. 61; 9C\_810/2017 del 9 aprile 2018; 9C\_525/2017 del 30 ottobre 2017 pubblicata in SVR 3/2018 IV nr 16). Analogamente a quanto deciso dal TF nelle sentenze citate, anche nel caso di specie il TCA ritiene che all'assicurata, nata nel 1970 (quindi ancora lontana dall'età a partire dalla quale la giurisprudenza considera irrealistiche le possibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua su un mercato equilibrato del lavoro, cfr. DTF 143 V 431 consid. 4.5.2 e riferimenti) e che non presenta delle limitazioni funzionali talmente stringenti da rendere vane le possibilità di reperire delle attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. limiti funzionali espressi dal \_\_\_\_\_), possa essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Occorre ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo

siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C\_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Va altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C\_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C\_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C\_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5, 9C\_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l'assicurazione per l'invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b). Da aggiungere, per inciso, quanto ad eventuali difficoltà nel riuscire a reperire un'attività lavorativa, che il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C\_457/2012 del 28 agosto 2012). In una STF 9C\_248/2018 del 19 settembre 2018 il Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione quest'ultima che compete all'assicurazione contro la disoccupazione e non all'AI. In siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurata vanno respinte.

Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta l'affidabile e completa valutazione del \_\_\_\_\_, fatta propria anche dal SMR, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che all'assicurata vada riconosciuta a partire dal 1° dicembre 2017 una capacità lavorativa medico-teorica dell'80% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali. 2.7. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico. Per il reddito da invalido l'amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati salariali indicati dall'assicurata stessa, fissandolo in fr. 3'000 mensili pari a fr. 39'000 annui (cfr. doc. A1). Il TCA non ha motivo per scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato. Per quanto riguarda invece il salario da invalido, l'Ufficio AI si è fondato sui dati statistici nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Ha preso quindi in considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un importo di fr. 54'799 conseguibili nel 2017 da personale femminile svolgendo un'attività semplice e ripetitiva, valore mediano nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (4'380 per 12 mesi e riportato alle 41.7 h/sett.). Stante quindi una capacità lavorativa dell'80% in un'attività leggera adeguata, il reddito da invalido è stato fissato a fr. 43'839. Il TCA condivide il calcolo operato dall'amministrazione, il quale, del resto, è stato contestato dall'insorgente solo nella misura in cui il reddito da invalido è stato fissato in applicazione di dati statistici e non, come invece sarebbe stato a suo modo di vedere corretto, prendendo in considerazione il salario concretamente conseguito nella sua attività indipendente (doc. VI). Tale argomentazione, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), non può essere condivisa. Va infatti innanzitutto sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, ancora ribadita nella STF 9C\_790/2020 del 13 ottobre 2021, il reddito da invalido deve essere fissato sulla base della situazione professionale concreta, a condizione, tra l'altro, che in tale ambito l'assicurato sfrutti appieno la sua capacità lavorativa residua. Ciò, come visto, non si realizza nel caso di specie. La (maggiore) incapacità lavorativa presentata dall'insorgente nella sua professione indipendente – nella quale tuttavia non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua - provoca evidentemente una perdita lucrativa superiore (calcolata secondo il metodo straordinario al 29%, come indicato dall'UAI nella risposta di causa, cfr. doc. IV) a quella (nulla) esistente nello svolgimento di attività adatte. Ciononostante, contrariamente a quanto preteso con il ricorso, non è possibile stabilire il grado di invalidità basandosi unicamente su questa circostanza, ciò che priverebbe di qualsiasi portata il principio dell'obbligo di diminuire il danno che incombe all'assicurata (cfr. STF 9C\_810/2017 del 9 aprile 2018). Di conseguenza, non potendo fondarsi sul salario effettivamente percepito dall'interessata nella concreta attività indipendente esercitata, è a giusta ragione che l'amministrazione ha calcolato il reddito da invalido sulla base dei dati statistici (DTF 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3). Inoltre, in applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico, ritenuto come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro - l'amministrazione ha operato una deduzione del 5% sul salario statistico " per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari ", fissandolo quindi a fr. 41'647. Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest'ambito il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.3), questo giudice ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l'amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta l'assicurata. Non può pertanto essere ammessa un a decurtazione maggiore, postulata dalla ricorrente nella misura massima possibile (del 25%) "per gli importanti e fortemente invalidanti handicaps fisici" (cfr. doc. I), ritenuto come questi ultimi siano già stati considerati a livello medico nella quantificazione della capacità lavorativa residua e non siano tali da dover essere ulteriormente considerati nella valutazione delle deduzioni del salario statistico (cfr. STF 9C\_481/2017 del 1° dicembre 2017). Tale soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C\_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C\_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C\_9/2020 del

#### **E. 10**

giugno 2020).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.